

Adesione automatica alla previdenza complementare

dal 1° luglio 2026 | Lavoratori già occupati in precedenza che attivano un nuovo rapporto di lavoro

CHI RIGUARDA QUESTA GUIDA

Lavoratori dipendenti del settore privato che, successivamente al 30 giugno 2026, attivano un nuovo rapporto di lavoro e che alla data di assunzione risultano iscritti a una forma pensionistica complementare con versamento di TFR.

IL DATORE DI LAVORO RACCOGLIE UNA DICHIARAZIONE

Primo adempimento: dichiarazione del lavoratore

Al momento dell'assunzione il datore di lavoro fornisce informativa sugli accordi collettivi applicabili e richiede una dichiarazione scritta in cui il lavoratore indica se, alla data di assunzione, è o meno iscritto a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR alla stessa (in tutto o in parte). La risposta determina il percorso applicabile.

DUE PERCORSI IN FUNZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Percorso 1 — il lavoratore è iscritto a un fondo pensione cui versa il TFR

Il lavoratore, **entro 60 giorni dall'assunzione**, deve indicare al datore di lavoro a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando; in mancanza, si applica il meccanismo dell'adesione automatica:

SILENZIO PER 60 GG.

Adesione automatica

TFR integrale (e contributi) confluiscono nel fondo di riferimento contrattuale idoneo a ricevere l'adesione tacita o, in assenza di tale requisito, in COMETA.
Decorrenza dalla data di assunzione.

SCELTA ESPLICITA ENTRO 60 GG.

Fondo indicato dal lavoratore

Il lavoratore indica la forma pensionistica (anche quella già in essere) a cui destinare in tutto o in parte il TFR in base agli accordi applicabili. Il TFR confluisce dalla data di assunzione.

Può rinunciare alla contribuzione a proprio carico se la RAL < all'assegno sociale

[Il Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo raccoglie solamente le adesioni esplicite; avendo attualmente una gestione delle risorse monocomparto non può raccogliere adesioni automatiche.](#)

Per i lavoratori che non esprimono alcuna scelta entro 60 giorni, il fondo di destinazione dell'adesione automatica è Fondo COMETA.

► TFR parziale per i lavoratori ante 1993

I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 possono destinare la % di TFR indicata dalla contrattazione collettiva di riferimento oppure, per quelli per i quali gli accordi collettivi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, il conferimento in caso di adesione automatica può avvenire in misura non inferiore al 50% del TFR maturando.

► Chi ha riscattato totalmente la posizione precedente

Non rientra nel meccanismo dell'adesione automatica. Non risultando "iscritto con TFR" al momento della nuova assunzione, per questo lavoratore si applica il Percorso 2: il TFR è gestito ai sensi dell'art. 2120 c.c., ferma restando la facoltà di aderire alla previdenza complementare esplicitamente in qualsiasi momento.

► Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo precedente

Se il cambio di lavoro comporta la perdita dei requisiti per restare iscritto al fondo originario, ma il lavoratore non ha riscattato integralmente la posizione, rientra comunque nel meccanismo dell'adesione automatica.

Percorso 2 — il lavoratore non è iscritto ad un fondo pensione cui versa il TFR

Iscritto al fondo pensione solo con contributi, non iscritto alla previdenza complementare, o posizione di previdenza complementare riscattata totalmente — adesione automatica non opera

Il meccanismo dell'adesione automatica non si attiva.

Il nuovo datore gestisce il TFR secondo l'art. 2120 c.c. (azienda/Fondo Tesoreria INPS).

Resta ferma in ogni momento la facoltà del lavoratore di aderire esplicitamente a una forma pensionistica.

Iscritto solo con contributi

Il lavoratore aderisce a un fondo ma ha scelto di non destinarvi il TFR: l'adesione automatica non scatta.

Il TFR è gestito ai sensi dell'art. 2120 c.c. e rimane in azienda/Fondo di Tesoreria, salvo diversa scelta esplicita.

Non iscritto ad alcun fondo

Lavoratore che non ha mai aderito o ha riscattato totalmente.

Il TFR è gestito ai sensi dell'art. 2120 c.c. e rimane in azienda/Fondo di Tesoreria, salvo adesione esplicita successiva.
